

1600: La comunità e la Repubblica difendono la qualità del vino

[illegible]

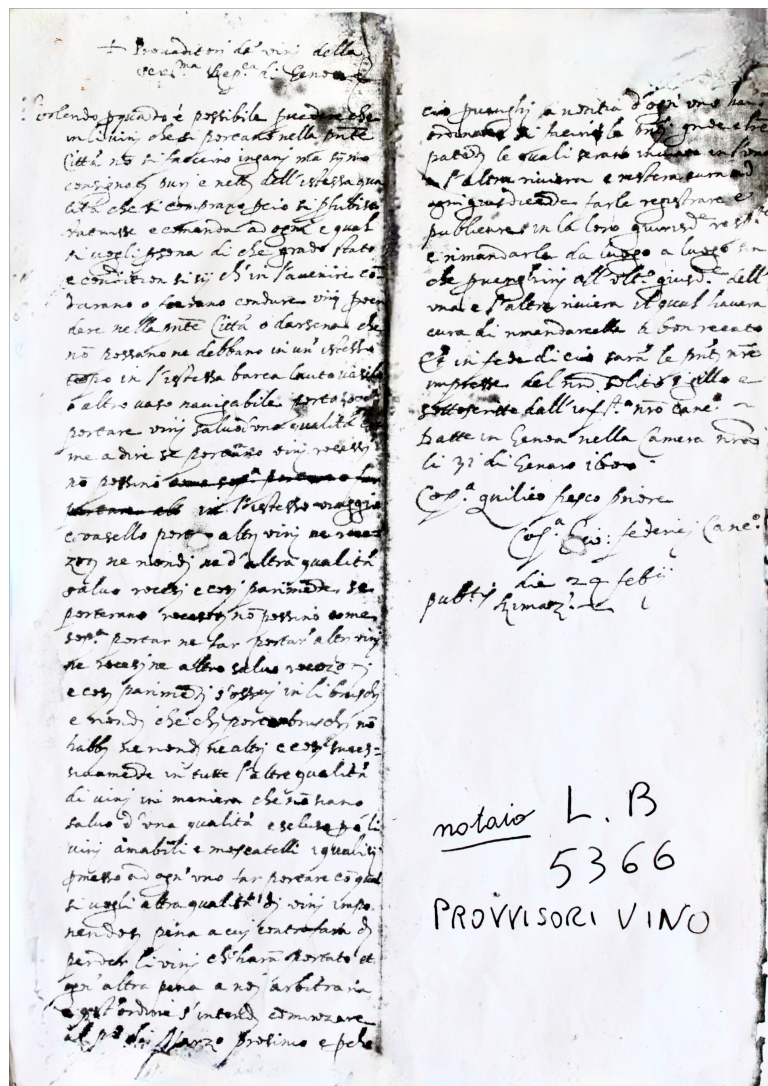
(Minuta della deliberazione del Parlamento di Riomaggiore, 12 luglio 1643. Archivio di Stato Genova, *Antichi notai*, notaio Lorenzo Bonani, 5367)

Il vino ha rappresentato per secoli un bene fondamentale per l'economia delle comunità delle Cinque Terre. Per questa ragione la sua qualità doveva essere tutelata.

Due erano le possibilità di intervento a livello locale: fissare la data di inizio della vendemmia, da rispettare rigorosamente per impedire che raccolte troppo premature potessero compromettere gradazione alcolica e sapore, e vietare che i produttori locali e forestieri potessero comprare uva al di fuori del territorio delle comunità. In questo secondo caso, occorreva arginare il pericolo che uve provenienti da aree interne, al di là del crinale, finissero nelle botti dei borghi sul mare, con inevitabile alterazione della qualità del vino.

La deliberazione degli uomini di Riomaggiore, riuniti in Parlamento in data 12 luglio 1643, disponeva che “nessuna persona sia del presente luogo di Riomaggiore sia forestiera, di qualsiasi grado e condizione esistente, non vorrà ne debba nel presente luogo di Riomaggiore né in questa giurisdizione comprare alcuna qualità di uva da persone che non siano del presente luogo di Riomaggiore, sotto la pena di due scudi.

La prescrizione era tassativa e implicitamente anche i terreni che alcuni coltivatori di Riomaggiore possedevano in altre giurisdizioni come Carpena e La Spezia. Il peggioramento della qualità del vino si sarebbe tradotta nella diminuzione del prezzo del prodotto: un danno troppo pesante per un territorio destinato quasi esclusivamente alla viticoltura.



(Copia manoscritta della grida dei Provvisori del vino della Repubblica di Genova, Archivio di Stato di Genova, *Antichi notai*, notaio Lorenzo Bonani, 5366)

I Provvisori del vino, magistratura istituita a Genova sul finire del '500, sovrintendevano agli approvvigionamenti di un bene di consumo essenziale per la popolazione urbana. Per evitare adulterazioni ed espedienti, in particolare dai “patroni” di barche che trasportavano il vino dalle Riviere, i magistrati intervenivano con l’emanazione di decreti o “gride”.

Nel nostro caso il documento è molto esplicito: impedire che chi acquistava vino negli approdi lungo la costa, una volta in alto mare, potesse alterarne la qualità mescolando vini “inferiori” con vini “buoni”, lucrando sulla differenza di prezzo. Fra i prodotti da preservare è citato espressamente il “roccese” o “razzese”, allora vino bianco tipico delle Cinque Terre. Il “roccese” non poteva essere imbarcato assieme a “rocesotti”, “mezzi roccesi”, “bruschi” o “riondi”, tutti di livello inferiore.

Il decreto dei Provvisori così recita: “...chi in l'avvenire condurano o farano condurre vini

per vendere nella presente Città [di Genova] o darsena .. non possano né debbano in un'istessa barca leuto [leudo] o vaselo [vascello] o altro vaso navigabile portare o far portare vini solo d'una qualità come a dire che se portano vini rocessi non possino in l'istesso viaggio o vasello portare altri vini ne rocezzotti né riondi né di altra qualità solo rocezo.”

Le prescrizioni dei Provvisori conoscevano una eccezione rilevante, anch'essa riguardante le Cinque Terre. Il vino “amabile”, il più pregiato fra Riomaggiore e Monterosso, assieme al “moscatello”, originario di Taggia, poteva essere trasportato “con qual si vogli altra qualità. La sua bontà era troppo elevata da sconsigliare eventuali male intenzionati da porre in atto tentativi di adulterazione.

Queste identiche disposizioni si ritrovano nella grida conservata presso l'Archivio storico del Comune di Genova, datata 11 febbraio 1611 (A. S. C. GE, *Manoscritti*, 760, Provvisori del vino, carte 197-198.)